

## COME RICONOSCERE I SACCHETTI CONFORMI

### Caratteristiche dei sacchetti

#### COSA CAMBIA.

Ai sensi dell'articolo 226-bis del Dlgs 152/2006 possono **liberamente circolare**, fatto salvo l'obbligo di cessione a titolo oneroso (pricing), le borse di plastica biodegradabili e compostabili, nonché le borse di plastica riutilizzabili che rispondano esclusivamente a queste caratteristiche:

Borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna:

— con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30% fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;

— con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10% fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.

Borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna:

— con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30%, fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;

— con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10% fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.

Tali borse (sia le compostabili che le riutilizzabili) non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite.

#### **Borse per alimenti sfusi-ultraleggere (le novità normative)**

Le borse di plastica in materiale ultraleggero sono quelle di spessore inferiore a 15 micron e sono quelle tipicamente usate per motivi di igiene alimentare (come avvolgere il pesce venduto al banco) o come imballaggio primario per alimenti sfusi, quali ad esempio la frutta e verdura (sono i tipici sacchetti che si trovano al supermercato accanto ai banchi di ortofrutta).



Tali tipi di borse rappresentano un significativo impatto per l'ambiente e la direttiva 2015/720/Ue ha tra i suoi scopi quello di avviarne la progressiva riduzione. Il Legislatore italiano ha recepito queste indicazioni all'articolo 226-ter che mira alla progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero da realizzarsi secondo precise modalità e tempistiche:

- a) dal 1° gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per cento;
- b) dal 1° gennaio 2020, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 50 per cento;
- c) dal 1° gennaio 2021, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per cento.

Gli organismi accreditati certificano la presenza del contenuto minimo di materia prima rinnovabile determinando la percentuale del carbonio di origine biologica presente nelle borse di plastica rispetto al carbonio totale ivi presente ed utilizzando a tal fine lo standard internazionale vigente in materia di determinazione del contenuto di carbonio a base biologica nella plastica ovvero lo standard Uni Cen/Ts 16640.

Poiché parliamo di borse di plastica a contatto con gli alimenti, anche per motivi di igiene, il Legislatore fa comunque salva la disciplina sulla conformità alla normativa sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata in attuazione dei regolamenti (Ue) n. 10/2011, (Ce) n.1935/2004 e (Ce) n. 2023/2006, nonché il divieto di utilizzare la plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare.

Come previsto per le borse di plastica per il trasporto (shopper), anche le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite a titolo gratuito e

a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro tramite.

### **Le certificazioni**

La certificazione di compostabilità dei materiali può avvalersi dei seguenti Marchi:  
**DIN-CERTCO** (D, UK, P, CH) EN 13432, ASTM D6200  
Compostable: Compostabilità con test di laboratorio. Certifica l'idoneità al Compostaggio Industriale



**VINCOTTE** (Belgio) EN 13432 – OK Compost Compostabilità con test di laboratorio. Certifica l'idoneità al Compostaggio Industriale



**CIC - CertiQuality** (Italia) UNI EN 13432, UNI EN 14045 – Compostabile CIC  
Certifica l'idoneità alla Compostabilità con test su scala reale al Compostaggio Industriale




### Come riconoscere il sacchetto conforme alle norme?

È opportuno che chi commercializza tali sacchetti si accerti della conformità degli stessi alle norme di legge già al momento dell'acquisto da parte del fornitore.

Pertanto, raccomandiamo alle aziende che dovessero avere necessità di ordinare sacchetti, di fare molta attenzione e di chiedere ai propri fornitori l'assicurazione scritta (utilizzando il modulo ALLEGATO IV) che i prodotti ordinati siano conformi a quanto disposto dalla nuova normativa.

Tra i sacchetti che **non possono essere commercializzati** si segnalano in particolare quelli con le seguenti diciture: “biodegradabili al 100%” (o anche solo “Bio”, “Biodegradabile”); “ECM Biodegradabile” o “Sacchetto con additivo ECM”; sacchetto con additivo “EPI”; sacchetto “D2W” o sacchetto con additivo “D2W”.

Queste buste in plastica (polietilene) sono additivate con sostanze che esposte alla luce dovrebbero favorire la frammentazione della plastica. Su questi sacchetti a volte si trovano diciture che parlano di eco-compatibilità, ma non di compostabilità. Nonostante i richiami all'ecologia, questi sacchetti non sono conformi alla normativa in quanto appunto non compostabili secondo i requisiti dello standard UNI EN 13432:2002. Spesso tali sacchetti in plastica additivata fanno poi riferimento a norme Uni En diverse dalla 13432 e non contemplate dalla predetta normativa. Per capire se un sacchetto è legale o meno, bisogna leggere l'etichetta. I veri bioshopper hanno la scritta “compostabile” e “rispetta la normativa UNI EN 13432”. Quelli illegali invece hanno solo la scritta “biodegradabile” (ma non compostabile) e “rispettano la normativa UNI EN 14855”.



### Biodegradabilità e compostabilità

Riteniamo opportuno a tal riguardo richiamare e fare chiarezza sui concetti di biodegradabilità e compostabilità.

La biodegradabilità è una proprietà delle sostanze organiche e di alcuni composti sintetici, di essere decomposti in sostanze più semplici dalla natura, o meglio, dai batteri saprofiti, in tempi anche molto lunghi che variano a seconda di taluni fattori (temperatura, umidità etc.).

La compostabilità è, invece, quella particolare capacità di un materiale organico di biodegradarsi nei tempi e nelle condizioni controllate di compostaggio, trasformandosi velocemente (6 mesi) in compost (cioè un terriccio usato come fertilizzante) mediante uno specifico processo di biodegradazione aerobica (ossia che avviene in presenza di ossigeno), chiamato appunto processo di compostaggio. Tale processo sfrutta la biodegradabilità dei materiali organici di partenza per trasformarli in un prodotto finale che deve rispettare alcuni requisiti definiti dalla legge per poter essere utilizzato come fertilizzante.

Biodegradabile non necessariamente vuol dire compostabile.

Tuttavia, la biodegradazione in condizioni di compostaggio (ossia la compostabilità) è l'unica forma di biodegradazione rilevante per la normativa vigente in materia di borse di plastica.

I sacchetti in plastica additivati con ECM o con altri additivi (es., d2W o EPI), su cui sono riportate affermazioni di biodegradabilità, subiscono un processo di mera frammentazione e non sono in grado di biodegradarsi nei tempi e nelle condizioni controllate di compostaggio. Invero, tali sacchetti, contrariamente a quanto richiesto dalla normativa vigente (standard UNI EN 13432:2002), non si disintegrano in frammenti inferiori ai 2 mm in un periodo massimo di 3 mesi, né sono in grado di biodegradarsi per almeno il 90% in 6 mesi.

Dunque, tali sacchetti non sono conformi alla normativa vigente, anche se talvolta vengono persino spacciati per compostabili quando non lo sono, ed addirittura talvolta sono riportate, in questi sacchetti, scritte che invitano ad utilizzarli per la raccolta dei rifiuti organici.

Si ricorda sul punto che il vero sacchetto compostabile, a differenza dei predetti sacchetti additivati, permette di creare un rifiuto umido omogeneo dove sia contenitore che contenuto godono delle stesse proprietà di fine vita (biodegradazione in condizioni di compostaggio). Questo quindi rende più efficace la raccolta differenziata e il riciclo organico dell'umido perché agevola la diminuzione degli scarti e aumenta i quantitativi di rifiuto organico intercettato, garantendo sempre i livelli di qualità richiesti per il compost finale.

Come riconoscere, quindi, i sacchetti commercializzabili?

- Bisogna far riferimento alla dicitura di conformità alla norma UNI EN 13432:2002 e cercare sul sacchetto la frase *“Sacco biodegradabile e compostabile conforme alla norma UNI EN 13432:2002. Sacco utilizzabile per la raccolta dei rifiuti organici”* che di solito viene riportata lateralmente o nella zona frontale.
- Ma soprattutto occorre cercare sul sacchetto i marchi degli organismi certificatori accreditati che attestano la certificazione della biodegradabilità e della compostabilità, come ad es. “OK Compost”, “Compostable” e “Compostabile CIC”. I loghi di tali Marchi sono inoltre dotati di un codice

seguito da un numero (Sxxx o 7wxx) riferito a ogni azienda produttrice che deve assicurare anche la tracciabilità.

